

# Protocollo di Accoglienza degli alunni stranieri

<b><i>Introduzione e finalità</i></b>	<b><i>p. 2</i></b>
<b><i>L'iscrizione a scuola</i></b>	<b><i>p. 4</i></b>
<b><i>L'inserimento nelle classi</i></b>	<b><i>p. 18</i></b>
<b><i>Il percorso scolastico</i></b>	<b><i>p. 22</i></b>
<b><i>La valutazione</i></b>	<b><i>p. 29</i></b>

Sintesi della normativa vigente  
e delle indicazioni ministeriali  
(aggiornata con le Linee guida del MIUR del  
febbraio 2014)

---

# Introduzione

---

La presenza degli alunni di lingua straniera nel nostro istituto è stata sempre significativa anche se leggermente diminuita negli ultimi a.s. (da un 20% al 17%), e ciò rende necessario riflettere sulle procedure, sulle modalità e sugli interventi di inserimento degli allievi stranieri.

La commissione accoglienza ha pertanto elaborato un Protocollo di Accoglienza (PdA) per l'integrazione degli Alunni Stranieri, vale a dire procedure basate sulla normativa vigente e sulle buone pratiche realizzate anche nel nostro Istituto, da condividere con il Collegio dei Docenti al fine di rispondere ai bisogni formativi e rafforzare le attività di sostegno linguistico e culturale secondo quanto indicato dall'art.45 del DPR 31/08/1999 n° 394 e dalle Linee Guida del MIUR sull'integrazione degli alunni stranieri (C.M.n.24- 1.3.2006 e Febbraio 2014).

Si tratta quindi di un insieme di prassi educative a cui possono riferirsi i docenti dell'istituto e gli altri operatori scolastici.

---

# Finalità

Mediante le indicazioni e i criteri contenuti nel PdA, il Collegio dei Docenti dell'Istituto si propone di:

- *promuovere il successo formativo degli alunni tutti e combattere la dispersione scolastica;*
- *definire buone pratiche condivise tra le diverse componenti dell'Istituto in tema di accoglienza degli alunni di lingua straniera, collegandosi, dove e quando possibile, con altre scuole e con il territorio;*
- *facilitare l'ingresso e l'inserimento a scuola degli alunni stranieri e sostenerli nell'adattamento al nuovo ambiente scolastico e sociale;*
- *favorire con varie iniziative il clima di accoglienza nella classe e a scuola;*
- *promuovere le relazioni e la comunicazione con la famiglia immigrata;*
- *sviluppare l'educazione interculturale dentro e fuori della scuola.*

---

---

# L'iscrizione a scuola

# Diritto-dovere all'istruzione

- ❖ I minori di cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno e dal possesso di qualsiasi documentazione.
- ❖ Ai minori di cittadinanza non italiana si applica la normativa generale in materia di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale.
- ❖ I minori possono frequentare i CTP dopo il compimento dei 16 anni.

# L'irrilevanza della regolarità del soggiorno

---

- ❖ I minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, sono soggetti all'obbligo scolastico e hanno diritto all'istruzione
- ❖ I minori stranieri privi di permesso di soggiorno hanno il **diritto-dovere** di iscriversi nel sistema di istruzione e formazione professionale anche dopo l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e il compimento dei 16 anni.

# La documentazione anagrafica

---

- ❖ All'atto dell'iscrizione, i genitori comunicano i dati anagrafici dell'alunno e il codice fiscale, se ne è in possesso.
- ❖ I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta vanno comunque iscritti a cura della scuola (non pregiudicante il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado).

# La documentazione sanitaria

- ❖ La scuola è tenuta ad accertare se sono state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione. Se il minore ne è privo, la famiglia può rivolgersi ai servizi sanitari perché definiscano la situazione vaccinale ed eseguano gli opportuni interventi sanitari, se necessari.
- ❖ In ogni caso, la mancanza di vaccinazione non preclude l'ingresso a scuola né la regolare frequenza.
- ❖ Tuttavia, se il minore non è vaccinato e la famiglia dichiara di non voler provvedere, tale decisione deve essere comunicata all'ASUR di competenza.



# La documentazione scolastica

---

- ❖ La scuola richiede la presentazione di adeguata certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni ecc.) che specifichi gli studi compiuti nel Paese di origine. In mancanza di certificazioni, richiede ai genitori informazioni in merito alla classe e al tipo d'istituto precedentemente frequentato.

# La tempistica per le iscrizioni

---

Il modulo d'iscrizione è online. Le famiglie devono registrarsi al portale [www.iscrizioni.istruzione.it](http://www.iscrizioni.istruzione.it) e poi compilare il modello di domanda predisposta dalla scuola. La domanda d'iscrizione è stata tradotta nella lingua inglese.

Nel caso in cui le famiglie non dispongano di un computer possono avvalersi del sostegno della scuola

# La tempistica per le iscrizioni

- ❖ L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.
- ❖ Nel caso di iscrizione in corso d'anno, è possibile che la scuola alla quale si è rivolto il genitore abbia raggiunto il numero massimo consentito di allievi per classe in tutte le sezioni, e dunque non abbia più posti disponibili per iscrivere un ulteriore studente, straniero così come italiano. In tale caso, la scuola è tenuta consegnare al genitore una dichiarazione, firmata dal dirigente scolastico, in cui si motiva il rifiuto dell'iscrizione.

# Le indicazioni sulla distribuzione nelle scuole

- ❖ Il numero di alunni stranieri non deve superare di norma il 30% del totale degli iscritti in ciascuna classe e in ciascuna scuola. Tale limite può essere ridotto o esteso in casi specifici e comunque a livello dell'USR.
- ❖ In nessun caso le scuole possono rifiutare l'iscrizione di un minore straniero o comunitario in ragione del superamento di una determinata percentuale di iscritti di cittadinanza non italiana, non essendo ciò consentito dalla normativa vigente.

# Legittimo rifiuto

- ❖ Una scuola può legittimamente rifiutare l'iscrizione di un minore di cittadinanza non italiana solo:
  - ❖ **Se il minore non ha i requisiti di età stabiliti dalla normativa per l'iscrizione;**
  - ❖ **Se un minore viene iscritto in corso d'anno e la scuola ha raggiunto il numero massimo consentito di allievi per classe in tutte le sezioni e dunque non ha più posti disponibili.**
  - ❖ **Se il Consiglio di Classe valuta che il minore ultrasedicenne privo di documentazione scolastica che richiede l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado non ha la preparazione adeguata per il programma della classe prima.**

# illegittimo rifiuto

- ❖ È illegittimo il rifiuto dell'iscrizione per qualsiasi altro motivo, come ad esempio:
  - ❖ mancanza del permesso di soggiorno o dell'iscrizione anagrafica;
  - ❖ inadeguatezza delle competenze possedute ;
  - ❖ superamento del limite del 30% di studenti di cittadinanza non italiana o, più genericamente, “presenza di troppi stranieri”.

# Le misure per il diritto allo studio

- ❖ Ai minori stranieri presenti sul territorio si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica”, specificando che “l'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali.
- ❖ I servizi di sostegno didattico per la prevenzione della dispersione scolastica, devono essere garantiti anche ai minori di cittadinanza non italiana, pertanto l'istituto si impegna ad individuare misure di sostegno per l'utilizzo dei libri scolastici o una parziale riduzione dell'acquisto degli stessi

# La partecipazione ai viaggi d'istruzione

- ❖ I minori stranieri che frequentano scuole italiane, e che risiedono regolarmente nello Stato, possono partecipare a viaggi d'istruzione in Paesi comunitari senza necessità di visto d'ingresso.
- ❖ Per entrare in uno Stato membro dell'Unione Europea con alunni stranieri regolari, il docente accompagnatore dovrà presentare alla frontiera un elenco degli alunni, redatto su un modulo predisposto (allegato alla circolare ministeriale indicata) e controfirmato dall'Ufficio Stranieri della Questura.
- ❖ Il modulo identifica gli alunni accompagnati e documenta lo scopo e le circostanze del soggiorno; al modulo infatti devono essere allegati i seguenti documenti: •n. 2 fotografie del minore; •fotocopia del permesso di soggiorno di uno dei due genitori in cui sia iscritto il Minore di 14 anni; •fotocopia del passaporto del Minore o, in mancanza, di uno dei genitori in cui sia iscritto il Minore; •lettera della scuola ove risulti lo scopo del viaggio; •fotocopia del documento del/degli accompagnatori



# La partecipazione ai viaggi d'istruzione

- ❖ Il minore irregolare non può partecipare a viaggi d'istruzione all'estero in quanto non esistono accordi in tal senso con gli Stati Membri dell'Unione.

Rif. normativo: la materia è regolamentata dalla decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 30 novembre 1994 recepita dalla circolare ministeriale n. 380 del 28 dicembre 1995.

---

---

# L'inserimento nelle classi

# Classe di inserimento

- ❖ I minori comunitari e stranieri provenienti da scuole italiane sono iscritti all'anno di corso per il quale hanno acquisito il titolo all'iscrizione, a condizioni di parità con i minori italiani.

# Infrasedicenni

- ❖ I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa (non oltre quella immediatamente inferiore o superiore), tenendo conto:
  - ❖ dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
  - ❖ del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel paese di provenienza;
  - ❖ del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
- ❖ Gli slittamenti di un anno su classe inferiore vanno ponderati con molta attenzione, in relazione ai benefici che potrebbero apportare, e dopo aver sentito la famiglia.

# Distribuzione nelle classi

- ❖ La normativa italiana prevede l'inserimento di tutti gli alunni, italiani e stranieri, in base ad una equa distribuzione delle competenze e delle provenienze.
- ❖ Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: ad esempio i criteri che definiscono situazioni particolarmente complesse tali da pregiudicare il limite del 30%.
- ❖ L'assegnazione alle classi degli alunni figli di cittadini comunitari residenti in Italia è effettuata, ove possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico.

---

---

# Il percorso scolastico

# Interventi di supporto all'apprendimento dell'italiano L2

- ❖ Il Consiglio di Classe definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento;
- ❖ allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Un esempio: divisione in gruppi, in genere per brevi periodi e per specifici apprendimenti, principalmente legati allo studio della lingua italiana.

# Interventi di supporto all'apprendimento dell'italiano L2: **Laboratori linguistici**

Fasi di apprendimento dell'italiano L2 :

1. **Fase iniziale dell'apprendimento dell'italiano L2 per comunicare:** *il Ministero richiama l'attenzione sull'importanza fondamentale dei laboratori linguistici di italiano L2, sottolineando come "un intervento efficace dovrebbe prevedere circa 8-10 ore settimanali dedicate all'italiano L2 (circa 2 ore al giorno) per una durata di 3-4 mesi. I moduli intensivi iniziali possono raggruppare gli alunni non italofoni di classi diverse e possono essere organizzati grazie alla collaborazione con gli enti locali e con progetti mirati.*
2. **Fase "ponte" di accesso all'italiano dello studio** (*interventi individualizzati, sportelli didattici...*) ;
3. **Fase degli apprendimenti comuni.**



# Legittimità degli interventi separati dalla classe

- ❖ L'inserimento di allievi non italofoni in laboratori separati dalla classe ordinaria in orario curricolare, per un numero di ore più o meno elevato, può essere considerato come una misura non discriminatoria solo se:
  - ❖ è finalizzato a promuovere pari opportunità;
  - ❖ è adottato sulla base di un'adeguata valutazione caso per caso delle competenze linguistiche dello specifico allievo;
  - ❖ il programma del laboratorio è adeguato a rafforzare le competenze dell'allievo;
  - ❖ l'intervento differenziale cessa non appena l'allievo abbia raggiunto competenze sufficienti.

# Piani Didattici Personalizzati BES (1)

- ❖ La Direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012 ha incluso tra i Bisogni Educativi Speciali anche quelli derivanti dallo **svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale**.
- ❖ **Non tutti gli alunni di cittadinanza non italiana e neanche tutti gli alunni di recente immigrazione presentano Bisogni Educativi Speciali: essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato.**
- ❖ **Si tratta soprattutto di quegli alunni neo arrivati in Italia, ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina ovvero ove siano chiamate in causa altre problematiche. Non deve tuttavia costituire elemento discriminante**
- ❖ **LE misure dispensative avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati.**

# Piani Didattici Personalizzati BES (2)

- ❖ L'adattamento dei programmi si concretizza nella definizione da parte del team dei docenti di classe di Piano Didattico Personalizzato che, oltre a valorizzare costruttivamente le conoscenze pregresse, deve mirare a coinvolgere e motivare l'alunno/a. La durata dell'adozione del PDP è estremamente personale e varia in base ai progressi dell'alunno/a. Il PDP è un punto di riferimento e deve essere redatto anche se il percorso personalizzato riguarda solo alcune discipline.

# Piani Didattici Personalizzati BES (3)

## ❖ **Obiettivi comuni per i piani didattici:**

- ❖ L'attribuzione di priorità all'apprendimento della lingua italiana;
- ❖ La sospensione temporanea di alcuni insegnamenti (nel I quadrimestre), al momento valutati inaccessibili agli allievi, da riprendere e riproporre successivamente con contenuti essenziali;
- ❖ La selezione dei nuclei essenziali delle singole discipline e funzionali allo sviluppo delle competenze previste per l'anno di corso che lo studente frequenta;
- ❖ La selezione e la declinazione delle competenze ritenute adatte in riferimento alla specifica situazione dell'allievo, compresa l'integrazione delle competenze già sviluppate in L1 (lingua d'origine);
- ❖ La sostituzione della seconda lingua straniera con l'insegnamento della L1 o di una lingua straniera comunitaria il cui studio era già stato avviato nel paese d'origine, compatibilmente con la disponibilità delle risorse professionali interne alla scuola;
- ❖ L'individuazione di strategie didattiche coerenti con l'effettiva situazione di partenza dell'allievo/a e con l'efficace gestione di classi eterogenee;

---

---

# La valutazione

# Valutazione

- ❖ I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/1999, art.45).
- ❖ La valutazione, in termini formativi, degli alunni stranieri si considera equivalente a quella degli italiani e pertanto tiene conto della loro storia, cultura e della competenza raggiunta nella lingua italiana.
- ❖ Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza linguistica dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento. (linee guida febr 2014 – paragrafo 4 «La valutazione» pag. 12 - (DPR 394/1999, art.45, comma 4). Sempre la medesima normativa fa esplicito riferimento alla necessità di adeguare la valutazione degli alunni stranieri alle competenze linguistiche raggiunte e all'adattamento dei programmi.
- ❖ in fase di valutazione occorre tenere sempre presente che gli studenti stranieri possono continuare ad avere competenze linguistiche inferiori rispetto ai loro coetanei italiani, anche se sono in Italia da più anni e/o in classi terminali. di conseguenza sarebbe auspicabile una particolare attenzione rispetto alle imperfezioni nell'uso della terminologia specifica delle discipline di tutti gli alunni stranieri e si dovrebbero apprezzare i progressi conseguiti rispetto alla situazione di partenza.

# Criteri per la valutazione (1)

- ❖ Quando ritenuto utile e necessario, utilizzare prove di verifica appositamente predisposte
- ❖ È fondamentale privilegiare la valutazione formativa, che considera e misura i progressi formativi tenendo conto della situazione di partenza, della motivazione, dell'impegno e, soprattutto, delle potenzialità di apprendimento dimostrate.
- ❖ Il consiglio di classe, nel caso di:
  - ❖ allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato,
  - ❖ allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana,
  - ❖ allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d'origine,
  - ❖ allievi non alfabetizzati in lingua d'origine,
- ❖ *Considera che i tempi dell'apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico e può **dare una valutazione sufficiente in tutte le discipline, promuovendo l'allievo all'anno successivo e accompagnando la scheda di valutazione con una relazione sulle motivazioni che hanno spinto il team dei docenti di classe a prendere tale decisione e il relativo PDP***

# Criteri per la valutazione (2)

La valutazione deve essere conforme a quanto indicato nel PDP, in relazione a:

- ❖ obiettivi previsti per l'alunno;
- ❖ risultati ottenuti utilizzando strumenti compensativi e dispensativi;
- ❖ risultati ottenuti utilizzando strategie di inclusione mirate a migliorare l'interazione sociale e la partecipazione alle attività.



# Criteri per la valutazione (3)

## Alunno straniero di recente immigrazione e/o con limitata conoscenza della lingua italiana

- ❖ nello scrutinio intermedio e/o finale i docenti potranno decidere di non esprimere una valutazione
- ❖ concorrono alla valutazione, che può essere anche biennale:
  - ❖ i progressi registrati rispetto alla situazione di partenza;
  - ❖ la motivazione, la partecipazione e l'impegno mostrato;
  - ❖ le potenzialità d'apprendimento dimostrate e, soprattutto, la previsione di sviluppo;
  - ❖ i risultati ottenuti negli eventuali corsi di italiano L2 frequentati.
- ❖ il lavoro svolto dagli alunni stranieri durante i corsi di italiano L2 e/o di supporto allo studio delle discipline può diventare, a discrezione dei singoli cdc, parte integrante della valutazione di italiano (intesa come materia curricolare) o delle altre discipline, nel caso che durante tali attività sia possibile l'apprendimento di contenuti. l'attività di alfabetizzazione in italiano L2, come anche il lavoro sui contenuti disciplinari, deve essere oggetto, nei corsi e/o in classe, di verifiche predisposte dai docenti di L2 e, preferibilmente, concordate con l'insegnante curricolare. nel caso di alunni per cui è stato redatto un PDP vengono presi in considerazione gli obiettivi disciplinari previsti dal piano didattico stesso.
- ❖ sulla base del pdp, in sede di scrutinio, sarà indicata la motivazione più idonea, da registrare nel verbale: la valutazione non viene espressa in quanto l'alunno è stato inserito il \_\_\_\_\_ e non conosce la lingua italiana; la valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua italiana; la valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova ancora nella fase di apprendimento della lingua italiana; la valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di apprendimento della lingua italiana dello studio.
- ❖ nello scrutinio finale i docenti potranno decidere di sospendere il giudizio e valutare i progressi nell'acquisizione delle competenze in italiano L2 nella sessione d'esame per il recupero dei debiti formativi.

# Prove di verifica

- ❖ Nell'ottica di una verifica efficace è opportuno anche considerare possibili tipologie diverse di prove da somministrare:
  - ❖ prove oggettive;
  - ❖ vero-falso;
  - ❖ scelta multipla con una sola risposta o più risposte
  - ❖ completamento;
  - ❖ numero di items ridotti;
  - ❖ con tempi di svolgimento più lunghi;
  - ❖ con possibilità di consultare testi o traduttori (per le consegne in italiano);
  - ❖ con la presenza di un tutor.

# Prospetto Valutazione intermedia

Piano personalizzato (altri BES)	Ipotesi A	Ipotesi B
<p>(con differenziazione in tutte od alcune discipline) Possibilità di: usare la lingua, in un primo tempo, come lingua veicolare; sostituire la seconda lingua straniera con insegnamento dell'italiano L2 (C.M. 4 15/01/09)</p>	<p>NON valutato in alcune materie. Nel documento di valutazione I quadrimestre va riportato:</p> <p>La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana.</p>	<p>Valutazione espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel piano personalizzato (altri BES). Nel documento di valutazione I quadrimestre va riportato:</p> <p>La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana.</p>

# Prospetto Valutazione finale

Piano personalizzato (altri BES)	Valutazione	Effetti
<ul style="list-style-type: none"><li>• Indipendentemente da lacune presenti, il Team docenti valuta i positivi progressi compiuti e le potenzialità di sviluppo di ciascun alunno.</li><li>• Il raggiungimento di un livello accettabile (A2 QCEL) può essere considerato uno degli indicatori positivi, ma non vincolanti per la continuazione del percorso scolastico.</li><li>• Valutazione che rispetti tempi di apprendimento /acquisizione delle varie discipline.</li></ul>	<p>Valutato espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel piano personalizzato: Nel documento di valutazione I quadrimestre va riportato:</p> <p>La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana*</p>	<p>L'alunno viene ammesso alla classe successiva in base agli obiettivi previsti dal piano personalizzato e ai progressi compiuti.</p>

[\*] per le discipline il cui insegnamento e apprendimento è meno veicolato dalla lingua italiana (ad esempio, esercitazioni pratiche, disegno, educazione fisica, lingua straniera conosciuta), si potrà procedere alla valutazione dei progressi relativamente ai nuclei fondanti delle discipline stesse.

# Il conseguimento del titolo conclusivo del corso

- ❖ Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) devono essere formalmente individuati dal Consiglio di classe. Il consiglio di classe deve fornire utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. Il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA
- ❖ La Commissione d'esame – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 [ ] e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 [ ] e del 22 novembre 2013 [ ] - esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni

# Esame di stato secondaria di II grado

- ❖ La normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato.
- ❖ È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento
- ❖ Per l'esame di Stato al termine del secondo ciclo sono da considerarsi **crediti formativi** eventuali percorsi di **mantenimento e sviluppo della lingua d'origine**. Nel colloquio orale possono essere **valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.**” (cfr. *Linee guida febr 2014 paragrafo 4.1*)